

REGOLAMENTO (CEE) N. 1136/92 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1992

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 1992 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi interinali conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 898/92 della Commissione, dell'8 aprile 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 898/92, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica federativa ceca e slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 898/92, se nel corso del 1992 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo o per il secondo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo;

che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i tre paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° luglio al 30 settembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 898/92 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 898/92, intercorrente tra il 1° luglio e il 30 settembre 1992, ammontano a:

- 2 500,50 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 2 979,50 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 850,10 tonnellate di carni originarie della Repubblica federativa ceca e slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 44.